



**Tribunale Ordinario di Roma  
IIIa SEZIONE ASSISE**

**Giudice  
DOTT.SSA EVELINA CANALE**

**Giudici a latere  
DOTT. PAOLO COLELLA  
GIUDICI POPOLARI  
DOTT.SSA ANGELA TURSI**

**Pubblico Ministero  
DOTT. GIANCARLO CAPALDO**

**Cancelliere  
PAOLO MUSIO**

**Ausiliario tecnico  
VALERIA PIVA**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE**

**PAGINE VERBALE: n. 55**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G: 2/15 - R.G.N.R. 31079/05\_02**

**A CARICO DI: ARCE GOMEZ LUIS+31**

**UDIENZA DEL 12/02/2015**

**Esito: Rinvio al 12/03/2015**

---

## INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

AVV.PARTE CIVILE FRITSCH.....	4
AVV.DIFESA MILANI.....	4
QUESTIONI PRELIMINARI.....	5
AVV.DIFESA PERRONE.....	5
PUBBLICO MINISTERO.....	7
ORDINANZA.....	8
AVV.DIFESA ROSATI.....	8
AVV.PARTE CIVILE FRITSCH.....	9
QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ.....	11
AVV.DIFESA MILANI.....	11
AVV.DIFESA SALUCCI.....	13
PUBBLICO MINISTERO.....	20
AVV.PARTE CIVILE MADEO.....	22
AVV.PARTE CIVILE SODANI.....	24
AVV.PARTE CIVILE MANIGA.....	24
AVV.DIFESA ZACCAGNINI.....	27
AVV.PARTE CIVILE GRECO.....	27
AVV.PARTE CIVILE SPERANZONI.....	29
AVV.DIFESA SALUCCI.....	30
AVV.PARTE CIVILE MADEO.....	30
AVV.PARTE CIVILE GRECO.....	31
ORDINANZA.....	31
AVV.DIFESA MILANI.....	32
AVV.DIFESA PERRONE.....	36
AVV.DIFESA SALUCCI.....	36
AVV.DIFESA ZACCAGNINI.....	38
AVV.DIFESA ROSATI.....	38
AVV.DIFESA FERRAGUZZO.....	38
PUBBLICO MINISTERO.....	39
AVV.PARTE CIVILE LEVA.....	43
AVV.PARTE CIVILE SODANI.....	44
AVV.PARTE CIVILE GREGO.....	45
ORDINANZA.....	46
AVV.DIFESA SALUCCI.....	47

AVV.DIFESA SALUCCI.....	48
AVV.DIFESA CIFUNI.....	50
PUBBLICO MINISTERO.....	51
AVV.DIFESA GUZZO.....	51
AVV.PARTE CIVILE SODANI.....	52
AVV.PARTE CIVILE GRECO.....	52
AVV.PARTE CIVILE SPERANZONI.....	53
ORDINANZA.....	53

**Tribunale Ordinario di Roma - IIIa SEZIONE ASSISE**

**Procedimento penale n. R.G. 2/15 - R.G.N.R. 31079/05\_02**  
**Imputato ARCE GOMEZ LUIS+31**  
**Udienza del 12/02/2015**

Giudice  
DOTT.SSA EVELINA CANALE

Giudici a latere  
DOTT. PAOLO COLELLA  
GIUDICI POPOLARI  
DOTT.SSA ANGELA TURSI

Pubblico Ministero  
DOTT. GIANCARLO CAPALDO

Cancelliere  
PAOLO MUSIO

Ausiliario tecnico  
VALERIA PIVA

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – ARCE GOMEZ LUIS+31 -**

PRESIDENTE - Ecco a questo punto, i procedimenti sono riuniti per connessione oggettiva e soggettiva e do la parola alle parti, a questo punto.

**AVV.PARTE CIVILE FRITSCH**

AVV. P.C. FRITSCH - Presidente, ci sarebbero alcune costituzioni di Parte Civile di alcuni famigliari nel nuovo procedimento, così come è riunito, non so, se possiamo iniziare a depositare i nostri atti.

**AVV.DIFESA MILANI**

AVV. DIFESA MILANI - Chiedo scusa, Presidente, avvocato Milani, mi perdoni se interloquisco, sotto questo profilo, noi come difensori, parlo a nome, anche, dei colleghi, abbiamo delle questioni da sottoporre alla corte sia una questione di legittimità costituzionale che, appunto, questioni preliminari *strictu sensu*. C'è, però, credo, una questione, che solleverà la collega, relativa a un problema di, appunto, notifica, che credo debba essere sotto questo profilo, trattata precedentemente alle eventuali richieste di costituzione di parte civile, Presidente.

PRESIDENTE - Allora, sentiamo le questioni che riguardano le notifiche.

### QUESTIONI PRELIMINARI

#### AVV.DIFESA PERRONE

AVV. DIFESA PERRONE - Sì, presidente, buongiorno, sono l'avvocato Perrone, rappresento...

PRESIDENTE - No, no, avvocato, mi scusi, deve parlare al microfono, deve stare seduta e deve accendere il microfono, deve parlare molto vicino al microfono altrimenti non viene registrata la sua voce. Prego.

AVV. DIFESA PERRONE - Grazie. Dunque, brevemente, questo difensore è stato nominato difensore d'ufficio all'udienza del 22 novembre 2013. Questo difensore ha sostituito la collega avvocato Silvestro, che è stata revocata perché, da ordinanza del dottor Arturi, non essendo mai comparsa in udienza, senza addurre motivi di impedimento, quindi, la sottoscritta è stata

nominata 97, primo comma per il processo per cui è causa. Al... scorrendo, diciamo, il fascicolo...

PRESIDENTE - Chi difende lei?

AVV. DIFESA PERRONE - Scusi?

PRESIDENTE - Chi difende?

AVV. DIFESA PERRONE - Le posizioni dalla numero 7 Moren Brito Marcelo Luis, fino alla 12, Vàsquez Chahuan.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. DIFESA PERRONE - Scorrendo, diciamo, il fascicolo delle notifiche, al faldone numero 1, faldone numero 1, alla cartellina numero 5, vi è gli avvisi di integrazione, imputazione e traduzione, ma l'integrazione del capo di imputazione è stato notificato alla collega, avvocato Silvestro e non all'avvocato Valentina Perrone e, quindi, c'è una mancata notifica del decreto che dispone il giudizio con relativa integrazione.

PRESIDENTE - Data della notifica e data della nomina, avvocato. E, poi, ci dovrebbe produrre la documentazione.

AVV. DIFESA PERRONE - Certo, le posso allegare la nomina... il verbale di udienza del 23... 22 novembre 2013 e, poi, le posso dare soltanto l'indicazione del faldone, della cartellina contenente...

PRESIDENTE - Sì, la notifica.

AVV. DIFESA PERRONE - Bene, è il faldone numero 1, cartellina numero 5 e la notifica è stata effettuata alla collega il 28 aprile del 2014.

PRESIDENTE - Ci sono altre... solo questa, avvocato? Ci sono altre questioni su questa...

AVV. DIFESA MILANI - Sulle notifiche no.

PRESIDENTE - Sulle notifiche.

AVV. DIFESA MILANI - Sulle notifiche non credo.

PRESIDENTE - Allora, il Pubblico Ministero su questa eccezione?

### PUBBLICO MINISTERO

P.M. - Presidente, mi trovo, diciamo, indubbiamente impreparato rispetto alla consultazione agli atti per contromisure, precisamente a questa osservazione: non riesco a ricordare, se, a seguito della integrazione richiesta dal Pubblico Ministero, quindi, dalla notifica successiva; però, c'è stata un'ulteriore udienza in cui, diciamo, si è... le parti si sono costituite e hanno discusso di questa integrazione, avvenuta in precedenza. Quindi, credo che la questione dovesse essere sollevata dalla Difesa, che in quel momento era, invece, compiuta, quindi, rappresentata dall'odierno avvocato, immagino e che in quel momento storico avrebbe dovuto rappresentare, diciamo, questa dedotta nullità. Quindi, chiedo il rigetto sotto questo profilo.

PRESIDENTE - Le Parti Civili, su questo?

AVV. PARTE CIVILE - Si associano alla richiesta del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - E gli altri difensori? Se non ci sono osservazioni, la Corte si ritira.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio. Rientra la Corte e il Presidente dà lettura dell'ordinanza che viene allegata al verbale di udienza.

PRESIDENTE - Allora, la Corte ha pronunciata ordinanza sull'eccezione di omessa notifica al difensore degli imputati dal numero 7 al numero 12 del decreto recante l'integrazione dell'imputazione. Si tratta del decreto che dispone il giudizio nel procedimento a carico di Arce Gomez, più altri, avvocato Valentina Perrone.

### **ORDINANZA**

*Sentite le Parti, rilevato che la dedotta nullità risulta sanata ai sensi dell'articolo 184 codice di procedura penale, non essendo stata tempestivamente proposta alla udienza GUP del 16/6/2014 né alle successive, da parte dell'avvocato Perrone, presente in aula in qualità di difensore dei succitati imputati, rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre.*

PRESIDENTE - Una richiesta al Pubblico Ministero: ci siamo dovuti far trasmettere dal GIP i verbali delle udienze, abbiamo necessità di avere tutti gli atti del proce... che il Pubblico Ministero abbia tutti gli atti del procedimento a portata di mano, li può depositare anche qui, senza stare, ogni volta, a portarli avanti e indietro da piazzale Clodio, ma, insomma, è necessario, specie in questa fase. Altre questioni?

### **AVV.DIFESA ROSATI**

AVV. DIFESA ROSATI - Signor Presidente, avvocato Rosati per Arce Gomez. Volevo solamente fare presente una questione, che non è una vera e propria questione

preliminare, ma mi ritengo corretto mettere al corrente la Corte, del fatto che nell'udienza preliminare vi era, anche, la posizione stralciata di García Meza Tejada; e l'ultima posizione che, mentre le altre sono state riunite, deciso, questa posizione sta ancora in udienza preliminare, di fronte al dottor Arturi, per problemi di notifica ed è stata rinviata al 13 di marzo. Ora, visto che è l'unica posizione, da quanto ne so, che è rimasta... che iniziava con tutte quante le altre ed è rimasta separata, ecco, ritengo opportuno informare la corte di questa situazione, perché ritengo che, poi, anche questa qua, andrà riunita col filone principale, perché per questioni di economia processuale far, poi, successivamente, un procedimento a parte. Quindi, il rinvio è al 13 di marzo, io mi auguro...

PRESIDENTE - Benissimo, avvocato,...

AVV. DIFESA ROSATI - Ecco...

PRESIDENTE - ...grazie per avercelo segnalato.

AVV. DIFESA ROSATI - Ecco, soltanto questo, grazie, Presidente.

PRESIDENTE - Altre questioni? Allora, c'erano delle Parti Civili che si volevano costituire?

### **AVV.PARTE CIVILE FRITSCH**

AVV. P.C. FRITSCH - Buongiorno, Giudice, avvocato Alicia Mejia Fritsch, nella qualità di procuratore speciale, nonché difensore di fiducia, deposita atto di costituzione di Parte Civile per la signora Valeria Banfi Meloni, figlia del cittadino italiano Daniel

Àlvaro Banfi Barnazano, sequestrato e, poi, ucciso nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. La costituzione di Parte Civile, riguarda la posizione dei signori Juan María Bordaberry Arocena e del signor Juan Carlos Blanco. Parimenti, attraverso il procuratore speciale, dottor Jorge Guillermo Ithurburu, presente in aula, questo difensore, nominato difensore di fiducia, si costituisce Parte Civile, a nome e per conto del signor Pablo Simon Sobrino Costa, nella qualità di figlio del cittadino uruguayano Guillermo Manuel Sobrino Berardi; e la costituzione nei confronti del signor Troccoli. Deposito tutti gli atti di costituzione di Parte Civile.

PRESIDENTE - Li ha fatti vedere alle altre parti, ai difensori?

AVV. P.C. FRITSCH - Sì, agli interessati.

AVV. DIFESA SALUCCI - Presidente, scusi, se interrompo, noi avevamo fatto presente che, come Difesa, avevamo tutta una serie di questioni preliminari da far presente alla Corte, quindi...

AVV. P.C. FRITSCH - Scusi tanto, Presidente per finire, se, gentilmente, poi, posso nominare il mio sostituto processuale l'avvocata Marta Lucisano, grazie.

PRESIDENTE - Certamente, grazie, a lei. *Eh*, io ho sentito che nessuno... sentendo il silenzio, avvocato, lei aveva altre questioni?

AVV. DIFESA SALUCCI - Abbiamo, sì, abbiamo una serie di...

PRESIDENTE - *Eh*, sì, ma siccome avevo sentito, appunto, il silenzio generale. Procediamo, allora.

AVV. DIFESA MILANI - Noi pensavamo, Presidente, che fossero,

in realtà, questioni diverse, questioni sempre sulla notifica, è per questo che ci siamo fermati, come le avevo anticipato. Ci sono una serie di questioni che noi vorremmo sottoporre all'attenzione della Corte, ci dica lei come ritiene di dover... non lo so.

AVV. PARTE CIVILE - Io ho una costituzione di Parte Civile, Presidente, decida.

PRESIDENTE - Allora, continuiamo con le questioni che riguardano le notificazioni.

## QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ

### AVV.DIFESA MILANI

AVV. DIFESA MILANI - Sulle notifiche, Presidente, non ci sono altre questioni, ci sono questioni preliminari di diversa natura. Avvocato Milani, innanzitutto. C'è una questione, Presidente che io vorrei sottoporre e che verrà divisa, molto sinteticamente in due parti, alla Corte. Una questione di legittimità costituzionale, in relazione all'articolo 11 del codice penale, con riferimento agli articoli 3, 10, 24 e 111 della costituzione. Il presupposto, signor Presidente - sarò sinteticissimo, telegrafico, direi - è nella, sostanzialmente, quello che comunemente viene chiamato il cosiddetto *ne bis in idem* internazionale. Laddove l'articolo 11, appunto, del codice penale non prevede il riconoscimento di sentenze penali straniere, divenute irrevocabili. Nel caso di specie sono state già prodotte ed acquisite agli atti, le sentenze, appunto, penali straniere, provenienti dalla Repubblica

uruguaiana, in relazione agli imputati rispetto ai quali oggi, lei ha disposto la riunione, sono, nel mio caso Álvarez Armellino e Àrab Fernandez. Ora, la presunta violazione e, in questo caso la dedotta violazione costituzionale, è, appunto, con espresso riferimento, nello specifico, all'articolo 10 della costituzione italiana, laddove prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, generalmente riconosciuta. Questo difensore, Presidente, non ignora che sul punto, la Corte Costituzionale già si è espressa con una pronuncia che, però, risulta effettivamente datata e superata da una serie di interventi: mi riferisco alla sentenza 48 del 1967. Sentenza, però, che, in realtà, interviene prima, tanto per essere chiari, sotto questo profilo, del cosiddetto, appunto, Trattato di Schengen del 14 giugno 1985, successivamente recepito nel nostro Paese con legge dello Stato. Trattato che, come a tutti noto, prevede che le sentenze penali irrevocabili, quindi, definitive dei paesi appartenenti all'are Schengen siano automaticamente riconosciute, nello Stato italiano, sotto il cosiddetto principio del *ne bis in idem*, internazionale. Ora, io ritengo che, alla luce del Trattato di Schengen che, di per sé, è norma comunitaria recepita, si pone, però, un problema, e aggiungo Trattato di Shengen che non ha determinato la modifica dell'articolo 11, secondo comma del codice penale, ritengo che sia effettivamente e presumo che sia, in questo caso, rimettendomi, ovviamente, alle signorie vostre, ci sia un profilo di dubbi

costituzionalità con riferimento proprio all'articolo 10, perché per una effettiva disparità sotto questo profilo, ma in ogni caso, perché il *ne bis in idem*, appunto, internazionale, credo che sia oggi, un principio, un cardine, se vogliamo, degli ordinamenti internazionali. Sul punto, vorrei ricordare come una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione che, ancora, questo difensore non ignora, che, seppur, ha rigettato... ha... chiedo scusa, ha accolto un ricorso della Procura Generale, in relazione a fatto analogo, ha, nella parte motiva, appunto, della sentenza, sollevato e avanzato, effettivamente, dubbi da un lato di costituzionalità e sotto altro profilo di vero e proprio vuoto normativo, nel combinato disposto, nel raffronto tra l'articolo 11, appunto, del codice penale e l'articolo 10 della Costituzione. Credo che la collega voglia, appunto, se lei lo consente, Presidente, integrare questa questione sotto altro diverso profilo, quindi, lascio direttamente la parola alla collega. Scusi, se la doppiamo, ma per... anche per brevità espositiva. Forse.

### AVV.DIFESA SALUCCI

AVV. DIFESA SALUCCI - Sì, avvocato Salucci in opposizione degli imputati Medina Blanco, Gilberto Vasquez, Sande Lima, Ernesto Soca, Ramas Pereira e Silveira Quesada. Questi imputati sono qui, davanti alla Corte, per rispondere di tutta una serie di reati che, così come formulati nei capi di imputazione, sia in relazione a delle ipotesi di sequestro di persona che tutta una

serie di omicidi, in quanto avrebbero commesso tutta una serie di "Atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone per averle, altresì, arrestate e sottoposte a tortura, al fine di estorcere loro delle dichiarazioni sull'identità dei partecipanti e per avere, anche, proceduto al sequestro di cittadini italiani, odierne Parte Civili e, nonché, anche per averli, successivamente, uccisi. Il capo di imputazione, così come articolato per i quali loro rispondono, articola, non solo tutta una... fa riferimento, non solo a tutta una serie di persone che sono gli attuali cittadini italiani, che sono le Parti Civili costituite, ma tutta un'altra serie di persone, tra cui Chizzola, Juàres Cabrera Prates, Rodríguez, Altaluna, Gonzàles e tutta un'altra serie di persone che ora non vi sto qua a leggere, che sarebbero, avrebbero, sarebbero state, appunto, le vittime dell'azione portata avanti da queste persone. Ora, a seguito dell'eccezione che noi abbiamo proposto davanti al GUP di mancata traduzione degli atti, gli atti del presente procedimento, sono stati tutti tradotti in lingua spagnola e sono stati inviati alle autorità competenti, nonché ai singoli imputati. Gli imputati hanno fatto pervenire una dichiarazione davanti al giudice dell'udienza preliminare, in cui hanno espresso, specificatamente che non volevano partecipare a questo procedimento neanche in video conferenza; che conformemente al diritto uruguayano gli atti compiuti in loro assenza erano nulli, vietati dalla loro Costituzione, ai sensi

dell'articolo 91; nonché che erano già stati tutti condannati, in relazione a 28 omicidi, aggravati, per gli stessi identici fatti, davanti l'autorità uruguaiana. Tutti con sentenze di irrevocabili e che, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, il continuare a procedere per questi fatti davanti l'autorità italiana violerebbe il principio del *ne bis in idem*. Sono pervenute, tramite rogatoria internazionale, non solo tutte le sentenze di primo grado, la sentenza di primo grado che è la 37 del 2009, nei confronti dei signori Silveira Quesada, Ramas Pereira, Medina Blanco, Vázquez Bisio, Sande Lima, ma anche... e anche quella della Corte di Cassazione che ha, ovviamente, pronunciato una sentenza irrevocabile nei loro confronti, ma anche la sentenza, la 643 del 2012 nei confronti del signor Soca Ernesto che ha, anche, condannato lo stesso con sentenza, appunto, irrevocabile in relazione gli stessi identici fatti di reato. Che il procedimento per il quale noi stiamo procedendo qua davanti riguarda le stesse identiche vittime, riguarda gli stessi identici fatti, emerge, purtroppo, anche, proprio da quello che è il corpo stesso della sentenza, in cui, non solo si fa riferimento alle posizioni dei singoli imputati, in cui si dice, proprio che sono stati accusati sia di sequestro, di associazione a delinquere per aver arrestato anche tutta una serie di persone, ma si fa, altresì, riferimento, come effettivamente è, che tutti questi imputati sono attualmente detenuti, perché sono tutti detenuti e ristretti presso il carcere di Montevideo. Ora, in relazione a questi procedimenti, si

legge sempre nel corpo delle sentenze inviate, il Pubblico Ministero ha proceduto nei loro confronti sia per sequestro di persona che per omicidio, in relazione... condannando gli stessi, peraltro, con sentenza irrevocabile, alla pena di 25 e 20 anni di reclusione. I fatti sono gli stessi, perché risulta proprio dal corpo della sentenza che il periodo è, appunto, quello che viene inglobato dal 1973 al 1985, quello in cui c'era quella coordinazione di questa operazione denominata "Plan Condor", in cui si era proceduto al sequestro e, successivamente, l'omicidio, a seguito di torture di tutta una serie di persone, si parla, anche, di tutti questi voli clandestini; si parla, anche, di un intercambio di informazioni tra l'ESMA e la FUSNA e, nonché, si fa riferimento alle dichiarazioni di tutti quei soggetti che sono anche riportati nei nostri capi di imputazione che, benché non siano le attuali persone Parti Civili, sono tutti quei progetti... soggetti, che rientrerebbero nel cosiddetto... nel delitto di strage, per il quale, attualmente, la Corte non sta procedendo. Ci sono le dichiarazioni di tutte queste persone e le stesse che ritroviamo nei nostri di capi di imputazione a pagina 15, a pagina 16: c'è quella di Beatriz Barboza, López Burgos, Quadros Herrera, Cadenas Ravela. Ma ci sono, ancora di più, le dichiarazioni dei nostri cittadini italiani: c'è quella di Gerardo Gatti, di cui, leggiamo a pagina 26 della sentenza, il quale racconta, appunto, come è stato sequestrato e come è stato portato Automotores Orletti; il quale racconta anche di quello

che è stata la... diciamo, la somma che è stata chiesta per ottenere la sua liberazione. C'è anche la dichiarazione dell'altro, di tutti le altre persone coinvolte, che individuano, non solo gli attuali imputati, come soggetti che hanno preso parte a queste azioni, ma che fanno proprio riferimento a quella... c'è anche la dichiarazione di Maria Islas Gatti, attuale parte civile costituita nel procedimento, che parla, appunto, che il giorno 27 settembre del '76 un gruppo di uomini armati sono entrati nella loro fattoria e, lì, l'hanno sequestrata insieme al suo sposo Jorge Roberto Zaffaroni Castella. Ci sono le dichiarazioni degli altri cittadini italiani, i quali raccontano, pure, di Armando Beranard Arnone, la stessa identica parte che è rappresentata a questo procedimento, il quale racconta, appunto, che il 1° ottobre del '76, nella via pubblica, nel quartiere di Belgrano è stato catturato e sequestrato (inc.) Automotores Orletti. Come ci sono anche quelle di Juan Pablo Recagno, il quale racconta, appunto, tutta quella che è stata la sua detenzione presso lo stesso e identico centro, diciamo, di detenzione. E, poi, ci sono le dichiarazioni dei singoli imputati, perché ci sono le dichiarazioni di Guilberto Valentìn Vázquez Bisio, il quale fa, appunto, riferimento al fatto di essere stati in Argentina, di avere fatto parte di questo Plan Condor, di... ci sono quelle, anche, di Ernesto Avelino Ramas Pereira, il quale ha negato, invece, di avere avuto alcun tipo di compito, o di attributo all'interno del Plan Condor; e ci sono anche

quelle di Jorge Silvera Quesada, nonché quelle di Sande Lima e nonché quelle di Medina Blanco. E, poi, vi è una sentenza a parte che riguarda, esclusivamente, la questione di... del Soca Ernesto. Ora, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza quella... nella sentenza, appunto, 2007, la 783... la 7385 ha espresso quelli che sono i principi per i quali esiste il cosiddetto *ne bis in idem*, internazionale, perché nel momento in cui il principio del *ne bis in idem* internazionale opera...

PRESIDENTE - No, avvocato, le chiedo scusa, deve parlare più vicino al microfono, perché il foglio si interpone.

AVV. DIFESA SALUCCI - Il principio del *ne bis in idem* internazionale opera quando si è svolto un procedimento penale estero, il quale si è concluso con una sentenza irrevocabile di condanna ed i presupposti, affinché operi questo principio, sono l'identità dei fatti oggetto dei distinti procedimenti; e qui l'identità dei fatti corrisponde perfettamente... io sono andata per sommi capi delle sentenze, ma il Tribunale, sicuramente, le ha ricevute perfettamente in copia. Riguarda... poi, l'altro presupposto riguarda la sottoposizione dell'imputato, per tali fatti, a giudizio concluso con sentenza definitiva e tutti gli attuali imputati sono già stati tutti condannati con sentenza definitiva e, poi, che la pena irrogata sia in corso di detenzione di esecuzione e, come ho già espresso, sono tutti attualmente detenuti presso il carcere in Uruguay. Ora, a parere di questa Difesa e perseguire, pertanto, gli imputati, qui significa violare quello che è l'articolo 4 del protocollo numero

7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Questa è una convenzione europea che è stata promulgata nell'anno 1984 e che prevede, appunto, il diritto di non essere giudicato, o punito due volte, in quanto tale articolo sancisce che nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso stato, per un reato per il quale è stato già assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale stato. Questa norma, essendo successiva e sovranazionale rispetto a quella a cui si ispira l'articolo 11, secondo comma, che è quello, appunto, per il quale noi siamo qua davanti la Corte per procedere nei confronti di questi soggetti imputati degli stessi identici reati, a seguito della richiesta del ministro della giustizia, è una... e che, pertanto, è contenuta nel Codice Rocco, è una norma successiva e sovranazionale rispetto a quella del Codice Rocco e dal cui, il diritto italiano, a parere di questa difesa, si deve necessariamente adeguare. Non solo, la Carta dei Diritti fondamentali, dell'Unione Europea, proclamata nel 2000 e a Nizza e, poi, successivamente nel 2007 a Strasburgo, prevede, appunto, all'articolo 50 il divieto di non essere giudicato e punito due volte, in quanto nessuno può essere pregiudicato e condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato, a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. Essendo, appunto, il Codice Roco, una norma... un codice intervenuto precedentemente rispetto a questa legislazione

comunitaria, è chiaro che il codice si deve necessariamente adeguare a quelli che sono i principi internazionali e, quindi, anche questa difesa solleva una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma secondo, per violazione, non solo dell'articolo 40 del protocollo 7 della CEDU, ma anche dell'articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

PRESIDENTE - Allora, Pubblico Ministero, su questa...

### **PUBBLICO MINISTERO**

P.M. - Il Pubblico Ministero chiede il rigetto della eccezione presentata, non ritenendola fondata e il motivo è semplice, ad avviso di questo Pubblico Ministero: l'articolo 11 del codice penale dice che anche se vi è stato già giudicato all'estero, l'imputato può essere giudicato, nuovamente, non stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta e questa è la norma che viene applicata, è stata applicata in questo contesto, di cui si eccepisce la incostituzionalità in questa sede. Ma la incostituzionalità con riferimento all'articolo 10 della Costituzione, che fa riferimento alle norme dell'ordinamento internazionale, generalmente riconosciuta, ma è proprio questo che fa comprendere come la tesi sia infondata, perché nell'ordinamento internazionale, che non coincide con l'ordinamento... il micro ordinamento europeo, che è una fascia interna che finisce con l'essere n nuova fascia in quasi... sia pure interstatuale, ma tra Stati che concordano questa

definizione e mentre nell'ordinamento internazionale non esiste un principio di riconoscimento *sic et simpliciter* delle sentenze pronunciate da un altro Stato. Non è così, non è... non corrisponde ad una delle norme generalmente riconosciute nell'ordinamento internazionale. Gli altri Stati non riconoscono, gli Stati sudamericani le sentenze italiane e così... e anche l'Italia non riconosce, in base all'articolo 10 della costituzione, le sentenze degli altri paesi con... li riconosce ai fini della valutazione del già giudicato, perché il *ne bis in idem* è un concetto di una identità di sentenze su un medesimo fatto, ma un'identità di sentenze, cioè, di atti giuridici, con questo valore riconosciuto nel singolo ordinamento e questa è la risposta che vale sia per... ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, perché non è una norma generalmente riconosciuta, sia per quanto riguarda la... l'articolo 4 della norma comunitaria richiamata. Perché, come è stato sottolineato, è una norma comunitaria, è una norma che è indirizzata ed è fatta propria dagli Stati che concordano questa area e i singoli Stati che riconoscono la compatibilità dei loro ordinamenti complessivi, pur sottolineandone le differenze e, malgrado le differenze, accettano il principio del *ne bis in idem*, rispetto alle sentenze pronunciate in quegli Stati, non negli altri Stati del mondo, è un'area in cui vigono delle norme particolari speciali, in cui noi riconosciamo le sentenze pronunciate negli Stati della comunità come sentenze del nostro Stato, ai fini della valutazione del *ne bis*

*in idem*. Ciò non è in questo... avviene in questo caso, per cui, non si può applicare questa normativa. Per quanto riguarda l'eccezione di incostituzionalità sollevata sotto il profilo della diversità di trattamento, rispetto, quindi, diciamo, diversità di trattamento tra persone che, essendo state giudicate nell'ambito europeo possono godere del principio del *ne bis in idem*, rispetto a quelli che non essendo state giudicate in ambito europeo, ma in altri Stati, come quelli del sud America, non potrebbero goderlo, mi sembra che il profilo debba essere, diciamo, quello della differenza delle situazioni e dei presupposti di fatto. Cioè, essendo i presupposti di fatto completamente diversi perché non si può immaginare una valutazione, come dire? Aprioristica sulla compatibilità degli ordinamenti statali nell'ambito dell'ordinamento internazionale, proprio per questo motivo, come dire? Ritengo che la eccezione sia infondata.

PRESIDENTE - Grazie, Pubblico Ministero.

### **AVV.PARTE CIVILE MADEO**

AVV. P.C. MADEO - Presidente, mi scusi, chiedo scusa, avvocato Madeo per il Partito Democratico Frente Amplio, Maria Graziela Borelli Cattàneo, D'Elia, Gambaro, Ostiante. Presidente, la Difesa di Parte Civile, chiede che venga disattesa la sollevata questione dedotta dalla difesa e ad *adiuvandum*, rispetto a quanto testé rassegnato dal Pubblico Ministero, indica, forse l'ultima sentenza di

Cassazione sul punto, che è della sezione I, 12 giugno 2014, numero 29664, depositata l'8 luglio 2014, che leggo soltanto nella massima, perché, poi, ovviamente, sarà cura, immagino, della Corte D'Assise, qualora già non ne abbia contentezza verificarne le motivazioni. Bene, la Cassazione, Presidente, signori della Corte, in questa sentenza afferma che: "Un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno stato con cui non vigono accordi idonei a derogare la disciplina dell'articolo 11, codice penale, non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo, il principio del *ne bis in idem*, principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno. Seppure in forza dell'articolo 54 della convenzione applicativa dell'accordo di Shengen non si può più procedere in Italia, anche con riguardo a reati quivi commessi nei confronti di una persona che sia stata definitivamente condannata, o assolta per lo stesso fatto in uno stato dell'area Shengen, resta tuttavia ferma l'irrilevanza del *ne bis in idem* internazionale, con riguardo a sentenza penale deliberata in un Paese, come il Montenegro, perché in questo caso si trattava del Montenegro, che non era ancora membro dell'Unione Europea nè, quindi, contraente del Trattato di Schengen. Io, Presidente, chiedo che la Corte, appunto, valuti, anche, l'ultimo dettato da parte della Cassazione sul punto e, quindi, chiedo che venga disattesa la questione sollevata dalle Difese. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE - Grazie a lei.

### AVV.PARTE CIVILE SODANI

AVV. P.C. SODANI - Presidente, avvocato Sodani per la Parte Civile Mihura. Io, ovviamente, mi associo alle considerazioni del Pubblico Ministero e, oltre alla sentenza indicata dal collega, ne indico un'altra, abbastanza recente, un anno prima di quella indicata dal collega, è quella della Cassazione Penale, sezione I, 5 aprile 2013. È talmente vero quello che ha detto il Pubblico Ministero in riferimento al fatto che il *ne bis in idem* non sia un principio, ovviamente, condiviso in ambito internazionale, è la presenza, come diceva lo stesso Pubblico Ministero, di accordi di natura pattizia, che gli Stati, vedi l'articolo 4 della convenzione europea, hanno necessità di stipulare proprio per, ovviamente, ovviare al fatto che questo principio non è un principio del diritto internazionale. Questo per lasciare, ovviamente, mano libera e ampia discrezionalità, in riferimento alle modalità di adattamento delle norme dei vari ordinamenti in riferimento, anche, alla natura afflittiva della condanna, alla quantità della pena, o al modo di interpretare le singole norme. Questo è il principio che rende, ovviamente, inapplicabile il *ne bis in idem* in Italia, sancito dall'articolo 11 del codice penale. Quindi, in tal senso credo che la eccezione vada rigettata.

### AVV.PARTE CIVILE MANIGA

AVV. P.C. MANIGA - Avvocato Maniga di Parte Civile. Due semplici osservazioni. Una semplice semplice al punto da apparire riduttive, ma che vanno al centro della questione. Concordo con quanto è stato già detto, l'articolo 10 della Costituzione, lo conosciamo tutti, è una norma di carattere programmatico che si riferisce, anche, ai principi legislativi affermati a livello internazionale, ma che richiedono per la loro applicazione, secondo il nostro ordinamento una accordo pattizio, senza il quale, l'articolo 10, da solo, della Costituzione, da solo le indicazioni, ma non la norma, la norma corrispondente. Per quanto riguarda... per quanto riguarda l'articolo 11, l'articolo 11 non va giudicato autonomamente, tolto dal contesto. Noi siamo in un particolare contesto previsto dal codice penale, dal Codice Rocco, nel quale l'articolo 8 stabilisce già una deroga ai principi più generali in carattere di... su... per quanto riguarda la competenza, anzi la giurisdizione. È una norma specifica, tutta una normativa specifica, che per determinati casi ben individuati, e abbiamo le sentenze, anche, della Corte di Cassazione: chi ha fatto il punto sulla situazione, identifica che cosa è il delitto politico a danno dei cittadini italiani. Una situazione di particolare gravità e di difficile posizione difensiva che ha suggerito al legislatore, che ha emanato questa vecchia norma, ma che è tuttora si è adattata alle circostanze attuali, di derogare in maniera netta al principio di competenza territoriale, con una deroga, assolutamente bene nota per la quale noi siamo qui. Se non ci fosse

questo contesto normativo, il Giudice italiano non avrebbe giurisdizione per un fatto commesso all'estero. Chiedo scusa, della banalità dell'osservazione. Ritengo che, e sembra evidente, che, l'articolo 11 vada valutato nel contesto generale di questa normativa per la stessa *ratio*, per la quale si ritiene che il Giudice italiano deve avere giurisdizione in questi casi, nei quali il cittadino italiano è stato sottoposto a diritti politici e, quindi, presumibilmente, alle vicende di un ordinamento dai caratteri poveri sotto il profilo della normale applicazione dei principi di democrazia e, quindi, anche di quelli della giurisdizione e che, quindi, per completare il quadro di questa specifica normativa sia pure consentita la ripetizione di un giudizio già svolto, là, ove si sono commessi determinati abusi, ovviamente a giudizio del ministro, quindi, con un vaglio di particolare autorità. Ricordiamoci che noi abbiamo, in queste stesse aule, giudicato dei fatti che erano stati cancellati dalla giurisdizione argentina, grazie a delle determinate leggi che, poi, sono state dichiarate incostituzionali, ma che allora erano in vigore e che rappresentavano il *de sprocessamiento*, cioè, la cancellazione del processo per... a seguito delle ben note legge, "*Punto final e obediencia debida*". Ma noi, pur essendo, allora, fino a un certo punto legittime quei provvedimenti del Giudice, noi qui abbiamo celebrato i processi scavalcando questa particolare e, poi, censurata, decisione dei giudici argentini. Quindi, in coerenza con tutto questo, ritengo che

l'articolo 11 abbia una sua logica e che, quindi, abbia la sua specifica *ratio* e la sua specifica applicazione, chiedo, quindi, il rigetto.

PRESIDENTE - Grazie, avvocato. Qualcun altro desidera intervenire?

#### AVV.DIFESA ZACCAGNINI

AVV. DIFESA ZACCAGNINI - Presidente, chiedo scusa, mi trovo tra due microfoni ed è difficile raggiungerli tempestivamente. Volevo in tutto associarmi alle eccezioni avanzate dai miei colleghi di Difesa.

PRESIDENTE - Ecco, ha detto, il suo nome al microfono?

AVV. DIFESA ZACCAGNINI - Sono l'avvocato Carlo Zaccagnini, grazie.

#### AVV.PARTE CIVILE GRECO

AVV. P.C. GRECO - Maurizio Greco per l'avvocatura dello Stato. Brevissimamente, signor Presidente, io volevo fare una questione sulla rilevanza dell'ammissibilità della dedotta questione. Allora, rilevanza e ammissibilità perché... prima ancora dell'infondatezza. Allora, sono state invocate, appunto, normative che, come, puntualmente, hanno evidenziato tutti coloro i quali mi hanno preceduto, il signor Pubblico Ministero e gli altri colleghi difensori di Parte Civile, ponendo in rilievo il fatto che si tratta di decisioni non emanate in ambito europeo. Ora, è ovvio una circostanza: qui, non si tratta né di cittadini comunitari né di decisioni di Stati comunitari, quindi, c'è una duplice questione di inammissibilità proprio

perché si invocano normative europee che sotto nessun profilo né soggettivo degli imputati né oggettivo dell'organo che ha emanato la decisione, può invocare quei principi di parità, eguaglianza e uguale trattamento che sono alla base, appunto, della convenzione europea e della carta europea, che ha riguardo, appunto, a cittadini comunitari e organismi comunitari. Quindi, la questione, prima ancora che è infondata, è proprio irrilevante, proprio perché non si tratta di soggetti che la possono invocare. È ancora inammissibile, sotto altro profilo, perché manca la prova sostanziale del fatto che ci sia in concreto il *bis in idem*, e questo sotto un duplice aspetto. Allora, codesto giudice conosce del procedimento sulla scorta di quella che è l'accusa così come prospettata nei capi di imputazione. Alla luce, appunto, dell'accusa prospettata in questi capi di imputazione la traduzione invocata delle decisioni, che in questo momento si invocano per giustificare questo *bis in idem*, non è rilevante in questo momento: a) perché manca la prova concreta, che si tratti delle stesse identiche fattispecie; b) per codesto Giudice, la prova la formerà nel dibattimento, quindi, in questo momento discutiamo di qualche cosa che non ha una concretezza e una rilevanza. Quindi, sotto questo profilo, indipendentemente, dall'infondatezza, ci sono queste questioni che, secondo me, ancor prima, debbono essere vagliate.

PRESIDENTE - Grazie a lei, avvocato. Altri interventi? A questo proposito?

### AVV.PARTE CIVILE SPERANZONI

AVV. P.C. SPERANZONI - Brevemente, Presidente, avvocato Speranzoni per la Difesa. Ma io non faccio mie le considerazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto in ordine alla sentenza di Cassazione Penale, sezione I del 12 giugno 2014, 29664, con due precisazioni: il limite derogatorio a quanto, appunto, è già stato puntualmente illustrato, è stabilito dall'articolo 53 della convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva con la legge del 16 maggio '67, numero 305. Non si attaglia alla questione posta dai colleghi della Difesa la previsione stabilita in questo dato normativo. Mi permetto, poi, di aggiungere una precisazione più legata a un elemento in fatto, che la collega ha, prima, posto, citando il verbale di dichiarazioni di Gerardo Gatti, come persona sopravvissuta ad Automotores Orletti. In realtà, Gerardo Gatti, purtroppo, è morto dopo un mese di atroci torture ad Automotores Orletti, quindi, le sue dichiarazioni non credo proprio sia possibile leggerle, grazie.

PRESIDENTE - Altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi la Corte si può ritirare per decidere su questa questione. Gli appunti, da cui avete tratto le eccezioni, perché vi abbiamo visto leggere, ce li potete consegnare? È possibili averli?

AVV. DIFESA MILANI - Credo, Presidente, sono appunti scritti a mano in maniera rocambolesca. Non so, se la collega è

così...

PRESIDENTE - Se è possibile.

AVV. DIFESA MILANI - No, eh beh, per carità. Io, intanto, Presidente, vorrei farle presente, per correttezza alla Corte che noi, poi, avremo altre questioni. Questo solo..

PRESIDENTE - Bene, ne possiamo affrontare una alla volta.

AVV. DIFESA MILANI - No, no, Presidente, solo per correttezza lo volevo dire, se no, non vorrei che, poi, venissimo, non lo so, tacciati di essere quelli che cercano di... insomma, di dilatare troppo i tempi.

PRESIDENTE - No, si tratta solo che, stante la rilevanza delle eccezioni che emergono,...

AVV. DIFESA MILANI - No, ci mancherebbe, Presidenti, io, appunti, io non...

PRESIDENTE - ...dobbiamo necessariamente esaminare singolarmente.

### **AVV.DIFESA SALUCCI**

AVV. DIFESA SALUCCI - Io posso produrre, se lei lo ritiene, questa sentenza della Corte di Cassazione e, poi, quest'altra, ma per il resto sono proprio degli appunti miei privati.

PRESIDENTE - Va bene, allora, già... se ci produce della giurisprudenza...

### **AVV.PARTE CIVILE MADEO**

AVV. P.C. MADEO - Presidente, mi scusi, io, la sentenza... avvocato Madeo di Parte Civile, la sentenza che ho letto del 13 giugno ce l'ho sul supporto informatico,

se la Corte vuole posso dare il computer, ma non ho una versione cartacea, ecco, mi scusi, per questo.

### AVV.PARTE CIVILE GRECO

AVV. P.C. GRECO - Presidente, io ho, invece, nel cartaceo quella del 5 aprile 2013, che tra l'altro, fa anche riferimento ad altre due pronunce della Corte Costituzionale sul punto, non è vero che è datata al '67, ma ce ne sono altre due: una del '73 e una dell''89, dove la Corte Costituzionale ha affrontato il problema dell'articolo 11.

PRESIDENTE - Benissimo, ce le offra in visione. Allora, ci ritiriamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio. Rientra la Corte e il Presidente dà lettura dell'ordinanza che viene allegata al verbale di udienza.

### ORDINANZA

La Corte sull'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 11, codice penale, avanzate dai difensori degli imputati. Rilevato che la Corte di Cassazione, I sezione penale con sentenza 29664 del 14, depositata l'8 luglio, intervenuta sull'applicazione del *ne bis in idem*, cosiddetto internazionale, in caso di cittadini stranieri condannati all'estero per un reato commesso in Italia. Considerato che la Suprema Corte ha riconosciuto che l'indicato principio si sta affermando sul piano internazionale, tanto da poter essere qualificato come principio tendenziale, cui aspira l'ordinamento internazionale, ma ha escluso che, al di là

della sua applicazione pattizia, come nel caso della convenzione di applicazione dell'accordo di Shengen, il principio possa essere applicato in via generale e non avendo natura consuetudinaria. Rilevato che, pertanto, non trattandosi di un principio generale di diritto, come tale riconducibile alle norme di diritto internazionale generale, lo stesso non può essere immesso nell'ordinamento italiano, tramite l'articolo 10 della Costituzione, avendo il suddetto principio del *ne bis in idem*, sul piano internazionale, natura limitata, di tal che, lo stesso non può estendersi ai rapporti constatati non parti di specifici trattati come la convenzione Schengen. Rilevato che non si ravvisa alcuna violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto l'articolo 11 costituisce principio di carattere generale e derogato soltanto in via pattizia, come nel caso del trattato di Schengen. Rilevato, infine, che non sono ravvisabili violazioni degli articoli 24 e 111 della Costituzione, che attengano alle garanzie di difesa e del giusto processo, che nel caso che ci occupa appaiono pienamente assicurate, dichiara, manifestamente, infondate le eccezioni di cui alla parte e motiva e dispone procedersi oltre".

PRESIDENTE - Adesso, vorremmo fare una pausa di un quarto d'ora.

*Il processo viene sospeso.*

*Il processo riprende.*

### AVV.DIFESA MILANI

AVV. DIFESA MILANI - Grazie, Presidente, sempre avvocato Luca Milani. Dunque, la prossima questione, altrettanto

telegrafica, quanto la precedente; inerisce la richiesta di questo difensore di nullità del decreto che dispone il giudizio, per la palese indeterminatezza del capo di imputazione e, quindi, la conseguente nullità in virtù dell'articolo 429, lettera C, codice rito. In realtà, Presidente, la questione investe un duplice profilo, se vogliamo. Il primo è la contestazione che compare, come dicevo prima, nel caso di imputazione è relativo all'articolo 422: il delitto di strage. In tal senso, il Giudice per l'udienza preliminare il dottor Arcuri si è già pronunciato, con sentenza del 13 ottobre 2014, allorquando, nel dichiarare il non luogo a procedere nei confronti di due imputati di questo processo, chiedo scusa, di tre imputati per... in quanto istinti per morte del reo, dichiara il non luogo a procedere nei confronti di tutti gli altri imputati, limitatamente al reato di cui all'articolo 422. Perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto della condizione di procedibilità, a seguito di una questione che sollevammo noi, in relazione all'articolo 8; ora, nel decreto che dispone il giudizio continua a comparire questo articolo 422. Io non posso, certamente, escludere che sia avvenuto per... diciamo per altri motivi, il problema è che la formulazione del capo di imputazione è, evidentemente, e palesemente, concettualizzata sul delitto di strage. Di tal che, ritengo che sotto questo primo profilo si ponga un problema. Ma ve ne è un secondo, che mi permetto di rappresentare alla Corte, che è relativo, per quanto mi

riguarda, al capo I,2. Il riferimento è ai capi Campiglia e Viñas. In questo... con riferimento a questo capo, io assisto tutti i cittadini peruviani, che vengono indicati come presidente, appunto, della Repubblica del Perù; ovviamente, l'allora presidente della Repubblica; l'allora primo ministro; l'allora ministro degli esteri e l'allora capo dell'esercito. I peruviani rispondono solo ed esclusivamente di questo capo. La questione che sottopongo all'attenzione della Corte, io personalmente l'ho già sollevata e venne accolta dal Giudice dell'udienza preliminare, allorquando, rimettendo gli atti all'ufficio del Pubblico Ministero, per una integrazione, io ho ricevuto questa integrazione che, a mio parere, non ritengo, appunto, assolutamente congrua e adeguata. Anche in questo caso si pone l'analoga eccezione sulla indeterminatezza, in quanto non viene enunciato in forma chiara e precisa lo stesso capo di imputazione. Non compare, infatti né il luogo in cui questi reati, relativamente ed esclusivamente, ribadisco alle persone di Campiglia e Viñas, sarebbero stati commessi né il momento, quindi, il tempus commissi delicti né il luogo, come ho detto, né le modalità. Vi è più: già di per sé questo determina, a parere di chi vi parla, impossibile per questo difensore, perché non si fa minimamente menzione delle ipotetiche condotte (inc.) anche solo sommariamente ai miei assistiti, con riferimento alle vittime di questi atroci crimini. L'unico momento in cui si parla dei miei assistiti, Signor Presidente, è la parte finale, quando si dice a

chiare lettere, si dice: "Responsabile del sistema Condor in Perù Francisco Morales Bermudez, Pedro Richter Prada, German Ruiz Figueroa, Martín Martínez Garay. Non viene minimamente evidenziata e/o rappresentata neanche una frazione di condotta, fosse anche, fosse anche sussunta nell'articolo 41 come concorso di cause. Nessun tipo di condotta viene ricollegata a questi soggetti, che, ribadisco, rispondono esclusivamente del CAPO I,2. Ora, o siamo in presenza di una chiara ipotesi di responsabilità oggettiva, perché, poi, si parla di "Sistema Condor", ma non viene neanche specificato in cosa sarebbe consistito fattualmente il "Sistema Condor". Quindi, o vertiamo in una evidente ipotesi di responsabilità oggettiva che, per ovvi motivi, non può albergare nel nostro ordinamento, perché, altrimenti, mi chiedo per quale motivo i peruviani non sarebbero ricompresi in tutti gli altri capi di imputazione, se lo sono per il CAPO I,2 e solo con riferimento alla responsabilità del "Sistema Condor", ma solo nel capo, appunto, che ho citato, I,2, appunto. E a controprova di quello che vi sto dicendo, mi permetto di rilevare che la formulazione del capo di imputazione prevede la contestazione del 576, numero 4, senza, però, contestare il reato associativo, perché ovviamente renderebbe una prova molto più rigorosa sulle singole condotte. Sotto questo profilo, Presidente, signori dalla corte, io eccepisco la nullità del capo di... eh, chiedo scusa, la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione,

in relazione alla norma citata. Come vede, sono stato telegrafico.

### AVV.DIFESA PERRONE

AVV. DIFESA PERRONE - Avvocato Perrone sempre su questo... eccepi... si associa, naturalmente, a quanto già rappresentato dal collega, rappresentando che i capi di imputazione per come formulati non consentono, appunto, l'esatta delimitazione dell'odierna contestazione, in ragione della mancata specificazione del luogo, del tempo e delle modalità del commesso delitto; e mi riferisco ai capi B,2; G,2; H,2; L,1; M,1; N,1 e O,1.

### AVV.DIFESA SALUCCI

AVV. DIFESA SALUCCI - Sì, avvocato Salucci in relazione a quello che è il CAPO B,1. Come già fatto presente dal collega Milani, a seguito dell'udienza preliminare avanti al GUP, del 13/10/2014, il GUP ha, appunto, dichiarato... ha emesso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei cittadini Medina Blanco, Gilberto Vasquez, Sande Lima, Ernesto Soca, Ramas Pereira e Silveira Quesada, in relazione al reato di strage. Ciò, nonostante, a seguito dell'udienza del 19 dicembre 2014, udienza nella quale interveniva la richiesta di autorizzazione del ministro e, quindi, successivamente, all'udienza del GUP, che aveva già escluso il reato di strage, il decreto che disponeva il giudizio nei confronti del signor Paulo e dei precedenti imputato che ha menzionato, veniva rinotificato e formulato in questi termini. Non solo si

contestava nuovamente il reato di strage, ma il capo di imputazione veniva contestato, in quanto con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avrebbero commesso atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere l'incolumità di un determinato numero di persone, sospettate di militare nel "Partido por la Victoria del Pueblo" e nell'"OPT3"; nonché, per avere commesso atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'autorità legittima un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti col citato partito e per l'averle sottoposte a detenzione illegale e tortura. Nonché, aver concorso all'uccisione dei cittadini italiani, che sono attuali Parti Civili. Ora, noi stiamo qui davanti a questa Corte per rispondere esclusivamente dei reati di omicidio e di sequestro di persona, in relazione esclusivamente agli odierni cittadini italiani. Il capo di imputazione notificato agli imputati fa riferimento a tutta una serie di soggetti: Cabrerias Prada; procedere al sequestro di Cabrera Prates, di Chizzola, di Juàres, di Montenigo, di Altanula, di Rodriguez, Gonzàle, non gliele starò, qua, a leggere tutte, perché la Corte li consce perfettamente, ma ci sono decine e decine di nomi e decine di condotte che sono contestate, attualmente, e per i quali gli imputati si trovano qui, davanti a questa Corte, che non rientrano nei capi di imputazione, così... che non devono rientrare nei capi di imputazione sulla scorta, appunto, del fatto che la richiesta di autorizzazione è stata esclusa in relazione al reato di strage e,

quindi, ovviamente, insisto anche io, per quanto riguarda, sulla scorta della nullità del decreto di rinvio a giudizio, in quanto l'esposizione dei fatti non è precisa.

#### AVV.DIFESA ZACCAGNINI

AVV. DIFESA ZACCAGNINI - Medesime censure per i capi, avvocato Carlo Zaccagnini, medesime censure vengono condivise dal sottoscritto per i capi B,1 e D,1, in relazione alle posizioni soggettive che assisto, grazie.

#### AVV.DIFESA ROSATI

AVV. DIFESA ROSATI - Un'ultima cosa, Presidente. Avvocato Rosati per Arce Gomez. Io, senza far perdere tempo alla Corte, mi associo alle conclusioni dell'avvocato Milani per il CAPO I,2; unico capo che vede presente l'Arce Gomez, anche lui indicato, solamente, quale responsabile del sistema Condor in Bolivia. Pertanto, chiedo la nullità del decreto che dispone il giudizio.

#### AVV.DIFESA FERRAGUZZO

AVV. DIFESA FERRAGUZZO - Signor Presidente, avvocato Francesco Ferraguzzo, difensore di Troccoli. Mi associo alle eccezioni sollevate dall'avvocato Milani e con particolare riferimento al CAPO D,1 per la posizione Troccoli, in riferimento all'articolo 422 per la strage, per il delitto di strage, dal momento che la formulazione del capo di imputazione, così come è

concepito, laddove traccia alcune espressioni, quali l'incolumità di un numero determinato di persone, lascerebbero, ovviamente, intendere che il delitto di strage sia rappresentato in questo capo di imputazione e, invece, contrariamente, a quanto... a quanto, invece, dichiarato all'esito dell'udienza preliminare. Pertanto, mi associo a tutte le eccezioni rivolte, ma con particolare riferimento al capo D,1 e chiedo dichiararsi, dunque... che la Corte dichiari la nullità del decreto, grazie.

PRESIDENTE - Può prendere la parola il Pubblico Ministero?  
Prego.

### **PUBBLICO MINISTERO**

P.M. - Sì, Presidente, signori Giudici, la Corte. Le eccezioni attuali, già proposte dalla difesa nel corso dell'udienza preliminare nascono dal tipo di articolazione delle imputazioni, cioè, delle contestazioni mosse dall'accusa agli imputati. Le contestazioni, come potrà vedere la Corte, individuano ogni operazione repressiva effettuata dalle giunte militari sotto un capo di imputazione contrassegnato da una lettera A, B, C, D, F e così via. Cioè, ogni lettera individua una campagna repressiva contro un certo movimento politico e, quindi, contro i partecipanti a questo movimento politico, alcuni dei quali italiani, per cui è nato il procedimento e per cui è stata, adesso, proposta il rinvio a giudizio e davanti alla Corte di Assise. Per quanto riguarda gli attuali imputati essi si dividono in relazione a

ciascuno dei capi di imputazione contrassegnati con una lettera, in lettera tipo I,1 e I,2 rispetto a questo contesto, cioè, il... così come è formulato nel capo di imputazione ci sono degli imputati correi, ad avviso dell'accusa, di aver contribuito effettivamente, fattivamente, tra di loro, per ottenere una certa repressione, un certo sequestro e tortura di personaggi politici, direttamente rispetto a un contesto preciso. Ed è il capo contrassegnato da una lettera e dal numero 1. Il numero 2, diciamo, nasce dal tipo di impostazione complessiva del processo, che si dirige non soltanto contro coloro che sono i responsabili materiali delle catture, delle torture, delle uccisioni delle vittime, ma anche contro coloro che sono stati... hanno organizzato quello che la procura definisce ed è, anche, nella storiografia, ormai, consolidata, viene definita "Sistema Condor", cioè, un sistema di un accordo internazionale che consentiva queste operazioni clandestine e tra uno Stato e l'altro Stato. Allora, nei capi contrassegnati da una lettera, dal numero 2, vi sono i responsabili dei vari paesi, ancora in vita, che secondo l'accusa sono responsabili di aver creato, consolidato il sistema Condor, rendendo, così, possibile questo tipo di operazioni. Faccio questa premessa per una lettera, diciamo... perché i capi di imputazione, mi rendo conto, sono piuttosto complessi, tanto è vero che l'accusa di indeterminatezza del capo di imputazione, a me sembra particolarmente eccentrica, perché il capo di imputazione contiene una infinità di circostanze che individua momento per momento, quasi, i

momenti più importanti delle varie campagne repressive, indicandone il luogo, anche i tempi e le vittime che si sono cadenzate durante... durante il periodo. Allora, per quanto riguarda l'indeterminatezza, secondo me, è sufficiente leggere il capo di imputazione, collegandoli, quindi, quelli del numero 1 a quelli del numero 2, perché vanno letti, diciamo, contestualmente, visto che c'è un rimando tra... nelle... nelle... i capi di imputazione contrassegnati dai numeri 2 a quanto già scritto, per la stessa operazione repressiva, riguardo al numero 1. Quindi, le indicazioni per la indeterminatezza del capo di imputazione a me sembra, diciamo, veramente destituiti di fondamento. Per quanto riguarda, invece, il discorso del reato di strage: effettivamente, la Difesa ha sollevato, durante l'udienza preliminare, un'eccezione di... come dire? Improcedibilità per questo reato perché mancherebbe, secondo la Difesa, la richiesta di procedimento del ministro, esplicitamente diretta alla persecuzione del reato di strage per queste stesse evenienze. Il Pubblico Ministero in quella sede si oppose, perché riteneva, come ritiene ancora oggi, che il ministro sia richiesto dalla legge per un autorizzare l'esercizio dell'azione penale rispetto a un fatto, non alla configurazione giuridica del fatto, che non spetta al ministro e, quindi, rispetto alla configurazione giuridica del fatto, il ministro non ha nessun tipo di competenza. Questa era la tesi del Pubblico Ministero che... perché, altrimenti, evidenziavo in quella sede... evidenzivo in quella sede

che, altrimenti, se io avessi richiesto al ministro di procedere per la morte di uno di queste vittime per omicidio e il ministro mi avesse detto: "Sì"; se avessi dovuto richiedere, configurando meglio il reato, la stessa procedura per una strage, rispetto alla stessa morte, dovendo richiedere obbligatoriamente al ministro questa autorizzazione, il ministro avrebbe potuto rispondermi: "No", soltanto per una diversa configurazione giuridica, cosa che io non ritengo sia nel potere del ministro. Sta di fatto che il GIP ha ritenuto, nella sua valutazione, di accogliere la richiesta della Difesa. Su questo punto, soltanto implicitamente sarà, diciamo, coinvolta la Corte d'Appello per una decisione rispetto a questa decisione del GIP, ma, attualmente, il GIP ha rinviato a giudizio senza questo reato. Quindi, io ritengo che il capo di imputazione, così come è stato inoltrato, sia frutto soltanto di un mero errore materiale, nel senso che il GIP ha dimenticato di cassare l'articolo 422, che lui ha ritenuto improcedibile. Per quanto riguarda, invece, la formulazione, in concreto, delle circostanze di fatto, evidentemente, davanti alla Corte saranno indicate, sono indicate le circostanze di fatto tutte, rispetto ai reati perseguibili e, quindi, a quello di omicidio plurimoaggravato e sequestro di persona, che sono state, diciamo... per cui la Corte è stata investita dal Giudice. Ma il fatto che nel capo di imputazione vi siano scritte anche altre cose, ciò non significa... non significa, diciamo, nulla, perché la contestazione è in diretta correlazione a quello che è

l'oggetto del giudizio, quindi, ritengo che spunta per tranquillità la Difesa, come mero errore materiale, articolo 422, il resto della contestazione, essendo le circostanze di fatto, prospettabili in un capo di imputazione le plurime, non necessariamente quelle strettamente indispensabili alla configurazione della norma incriminatrice, il testo della norma può rimanere così come è stato formulato dal GIP nel suo decreto di citazione a giudizio. Grazie.

PRESIDENTE - Grazie, Pubblico Ministero. Le Parti Civili?

#### AVV.PARTE CIVILE LEVA

AVV. P.C. LEVA - Presidente, avvocato Leva, difensore di Raul Mario Gambaro, costituita Parte Civile nei confronti di Troccoli, relativamente all'eccezione che riguarda il capo D,1, onde insistere per il non accoglimento. Ad *adiuvandum* della... di quanto espresso dal Pubblico Ministero, questa Difesa vuole ricordare come in tema di contestazione dell'accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate e al riguardo si è consolidato, anche, un orientamento giurisprudenziale, tant'è che la Suprema Corte, nella sentenza 5469 del 5/12/2013, ha sottolineato che ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati e irrilevanti, e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di Difesa. Mi sembra che, oggettivamente, il capo di imputazione sia articolato in modo preciso e dettagliato, soprattutto

al fatto che, quindi, non ci sia alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa, come lamentato, invece, dalle Difese degli imputati.

PRESIDENTE - Altri interventi?

### AVV.PARTE CIVILE SODANI

AVV. P.C. SODANI - Ma sì, due battute, signor Presidente, veramente. A completamento di quello che diceva il collega, richiamando la sentenza che non stabilisce necessario l'indicazione degli articoli violati, *beh*, io richiamo espressamente l'articolo 429 del codice di procedura penale, che regola, appunto, le condizioni del decreto che dispone il giudizio. In effetti, alla lettera C, proprio riprendendo la sentenza che ha chiosato questa norma, si fa riferimento all'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione in misura di sicurezza. Non richiedo, ovviamente, l'indicazione delle norme, sia *ad abundantiam*, il decreto che dispone il giudizio, riporta l'articolo 422, bisogna verificare se le altre norme citate e i fatti contestati nel decreto che dispone il giudizio sono stati riportati in forma chiara e precisa così come prevede la legge. Questo è il primo comma del 429; il secondo comma del 429 prevede l'ipotesi di nullità, qualora, non sia rispettato ciò che è previsto nel primo comma, in particolare lettera C. Quindi, dalla lettura, come dice il Pubblico Ministero dei capi di imputazione, a me sembra che... io parlo, ovviamente, per le ipotesi B,1

e B,2, mi sembra che la contestazione sia precisissima non solo perché, tra l'altro, indica le norme violate, faccio riferimento al sequestro, al di là del 422, che per (inc.) è stato compreso e viene riportato ancora, ma fa riferimento alle ipotesi di sequestro e di omicidio, peraltro aggravato, specificando in modo veramente abbondante tutte le condotte che sono state poste in essere ai danni delle persone offese, indicate una per una e nei confronti degli imputati, indicati uno per uno, anche con i ruoli svolti, quindi, credo più di questo non si può richiedere. Quindi, immagino che l'eccezione, oltre che eccentrica sia anche temeraria, quindi, chiedo il suo rigetto, grazie.

PRESIDENTE - Nessun altro?

### **AVV.PARTE CIVILE GRECO**

AVV. P.C. GRECO - Molto molto brevemente, ricollegandomi a quanto in precedenza sostenuto in merito all'altra eccezione, quella del *ne bis in idem*, volevo rappresentare che la fattispecie contestata è chiara nella contestazione fattuale tanto è vero che si evidenzia che per quelle stesse condotte, le controparti sarebbero state già processate, quindi, i fatti, nella loro materialità, così come descritti nei capi di imputazione contestati, appunto, sono, all'evidenza, chiari alle controparti. Quindi, già questo smentisce la genericità e l'indeterminatezza del capo di imputazione. Per quanto riguarda, poi, la questione della sussistenza, nel capo di imputazione medesimo, di un articolo che dovrebbe essere stato

espunto, rammento il principio, sulla base della quale è codesta Corte che qualificherà giuridicamente il fatto, dopo l'istruzione dibattimentale, quindi, sotto questo profilo non è assolutamente un'ipotesi di nullità, la circostanza fattuale e le prove che saranno raccolte in questa sede, poi, metteranno la Corte nelle condizioni di integrare sotto il profilo giuridico, come compito del Giudice, sulla base del noto principio, quale, appunto, articolo applicare alla fattispecie. Grazie.

PRESIDENTE - Grazie a lei, avvocato. Se avete concluso ci ritiriamo per deliberare su questa ulteriore eccezione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio. Rientra la Corte e il Presidente dà lettura dell'ordinanza che viene allegata al verbale di udienza.

### ORDINANZA

*Sull'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, in ordine alla prospettata contraddittorietà delle imputazioni, rispetto alla sentenza di improcedibilità del delitto di strage, sentite le parti, rilevato che nello stesso decreto, in calce al dispositivo è apposta testualmente la dicitura per i reati di cui in rubrica, escluso il reato di cui all'articolo 422 c.p., onde non sussiste sotto tale profilo, alcuna nullità. Sull'eccezione di nullità relativa all'incongruità rispetto ai criteri di cui all'articolo 429, codice di procedura penale, delle imputazioni, sentite le parti, considerato che tali imputazioni non risultano né generiche indeterminate, né*

*contraddittorie, ancorché, analiticamente articolate. Ritenuto, altresì, che la costante giurisprudenza di legittimità (Cfr. Da ultima Sezione V, sentenza 6335 del 2014) esclude profili di nullità dell'imputazione, ove i fatti siano esplicitati nella loro completezza, onde non sussiste neppure sotto questo altro profilo, l'asserita nullità del decreto che dispone il giudizio, rigetta l'eccezione di cui a parte motiva e dispone procedersi oltre.*

PRESIDENTE - Andiamo avanti. Possiamo procedere alla costituzione di Parte Civile, o siamo ancora nella...

AVV. DIFESA SALUCCI - In realtà, ci sono altre due questioni preliminari che le Difese intendono sollevare.

PRESIDENTE - Prego.

### **AVV.DIFESA SALUCCI**

AVV. DIFESA SALUCCI - Allora, siamo qui, davanti alla Corte...

PRESIDENTE - Si tratta di una cosa in tempi che possiamo svolgere tutti in tempi contenuti, ragionevoli, avvocato?

AVV. DIFESA SALUCCI - Presidente è una questio...

PRESIDENTE - E di questioni particolarmente complesse.

AVV. DIFESA SALUCCI - Sono delle eccezioni che noni facciamo sia in relazione all'improcedibilità dei reati ex articolo 8 per quanto riguarda la richiesta del ministro e sia in relazione alla prescrizione del reato di dissequestro.

PRESIDENTE - Se sono parole ultime due le può esplicitare, altrimenti dobbiamo rinviare a un'udienza successiva.

Se sono le ultime, dopodiché, cominciamo con la costituzione... con... sì, con le Parti Civili.

AVV. DIFESA ZACCAGNINI - Signor Giudice... signor Presidente, chiedo scusa, l'avvocato Zaccagnini: io ho, anche, un'altra questione concernente la legittimità di alcuni degli intervenienti che intendevo proporre.

PRESIDENTE - Va bene, questi sono in un momento successivo. Prego, avvocato.

### AVV.DIFESA SALUCCI

AVV. DIFESA SALUCCI - Sì, allora, siamo qua davanti in relazione ai fatti così come contestati, in quanto riguarderebbero dei delitti politici commessi all'estero. Ai sensi dell'articolo 8 del codice penale è, pertanto, punito lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico e se... a seguito della richiesta del ministro della giustizia. Emerge in maniera molto chiara che all'interno del fascicolo del Pubblico Ministero, la richiesta originale del ministro della giustizia è stata fatta esclusivamente in relazione al reato di omicidio, quindi, con esplicita esclusione sia per quanto riguarda il reato di strage che per quanto riguarda il reato di sequestro di persona. Tale eccezione era già stata formulata davanti al Giudice dell'udienza preliminare che, di fatti, ha accolto e sulla scorta, appunto, di quanto abbiamo già espresso, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere in relazione al reato di strage. Intendiamo, qui, risollevarne, nuovamente, la dichiarazione di improcedibilità in relazione, anche, all'attuale reato

di sequestro di persona, per il quale stiamo qua davanti non vi è agli atti. Poi, Presidente, io avrei anche un'ultra eccezione, in relazione al reato di sequestro di persona che non so, se vuole, gliel'ha leggo.

PRESIDENTE - Prego, prego.

AVV. DIFESA SALUCCI - Allora: In relazione al reato di sequestro di persona, così come contestato contestato, il sequestro di persona, essendo un reato a scopo di estorsione... allora, il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato di natura permanente, in cui, chiaramente, i termini di prescrizione iniziano a decorrere dal giorno in cui accertava la permanenza. In riferimento a quelli che sono le posizioni per le quali io sono qui davanti, che sono quelle il capo di cui al B,1, quindi, Gatti, Isla, Sarnone e Recagno e, nonché, quelli di cui al capo I,2, Campiglia e Viñas, emerge da così per come è contestato il reato, che gli stessi sarebbero tutti... gli stessi sarebbero deceduti tutti negli anni... dagli anni che vanno dall'anno '75 all'anno '80. Considerando che il delitto di cui all'articolo 630 codice penale e il termine massimo per la prescrizione ha avuto, appunto, riferimento a quello che è la legge 1974 del 497, era... prevedeva la punibilità con una pena che va fino ai 30 anni, dai 15 ai 25 anni di reclusione, già l'articolo 157 in materia di prescrizione prevedeva, appunto, che per i reati puniti, con la reclusione non inferiore a 24 anni, l'estinzione del reato era... la prescrizione del reato maturava in 20 anni. Considerando che la cessazione,

appunto, del reato del sequestro di persona cessa, perlomeno, come termini massimo, negli anni '80, la prescrizione sarebbe maturata nell'anno 2000, in considerazione che... nel fatto che il primo evento interruttivo della prescrizione avviene con l'ordinanza applicativa della misura cautelare nel 2006. E, quindi, chiaramente, ai sensi dell'articolo 469, prima dell'apertura del dibattimento, nel momento in cui il Tribunale può perfettamente dichiarare è estinto un reato, semplicemente sulla scorta del capo di imputazione, così come contestato e si chiede, appunto, che venga dichiarata l'estinzione del reato di sequestro di persona.

PRESIDENTE - Prego, avvocato.

AVV. DIFESA ZACCAGNINI - L'avvocato Zaccagnini, si associa alle difese, pocanzi esposte.

AVV. DIFESA PERRONE - L'avvocato Perrone si associa alle difese.

AVV. DIFESA ROSATI - Avvocato Rosati si associa.

#### **AVV.DIFESA CIFUNI**

AVV. DIFESA CIFUNI - L'avvocato Cifuni per la posizione Troccoli si associa alle eccezioni già mosse sia per quanto riguarda la condizione... la mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato di sequestro di persona, perché non è indicato nella richiesta del ministro, sia per quanto riguarda l'intervenuta prescrizione anche per i specifici fatti di sequestro di persona, addebitati al Troccoli e indicati nel capo di imputazione.

AVV. DIFESA MILANI - Sì associa anche l'avvocato Milani, grazie.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero?

### **PUBBLICO MINISTERO**

P.M - Presidente, Giudice della Corte, il Pubblico Ministero per quanto riguarda l'eccezione di improcedibilità, non essendo stato esplicitamente richiesto dal ministro di procedere per il reato di cui all'articolo 630, si riporta a quanto ho detto pocanzi. Ritengo che il... ritengo che il ministro debba autorizzare l'esercizio dell'azione penale rispetto a un fatto, non alla configurazione giuridica del fatto e, quindi, che si tratti di un fatto qualificato come il sequestro di persona, non comporta una specifica e distinta richiesta di autorizzazione da parte del ministro. Per quanto riguarda il discorso della prescrizione, ritengo di precisare è una valutazione di merito, non può essere fatta in questo momento storico e atteso che, diciamo, deve essere espletata l'istruttoria che stabilirà esattamente quale è il termine di cessazione, di permanenza del reato.

AVV. DIFESA MANIGA - L'avvocato Maniga si associa.

### **AVV.DIFESA GUZZO**

AVV. DIFESA GUZZO - Chiedo scusa, signor Presidente, sempre in relazione a quanto dichiarato pocanzi dal Pubblico Ministero, relativamente alla prescrizione del reato di sequestro. Il Pubblico Ministero...

PRESIDENTE - Avvocato microfono e nome.

AVV. DIFESA GUZZO - Avvocato Guzzo per la difesa Troccoli.  
Invece, intenderei precisare che, anche per un fatto di economia processuale, laddove la Corte dovesse ravvisare che il reato di sequestro di persona è ormai da dichiararsi prescritto, sicuramente non sarà l'istruttoria dibattimentale che farà rilevare questo dato, ma laddove la Corte dovesse vincere che in questa fase il reato è prescritto, ritengo che, per un discorso di economia processuale la Corte potrebbe pronunciarsi anche in questa... questa fase. Grazie.

PRESIDENTE - La Parti Civili vogliono intervenire?

#### **AVV.PARTE CIVILE SODANI**

AVV. P.C. DSODANI - Una cosa sola, Presidente, io, adesso, non ho qui la richiesta del ministro, ma mi sembra che le richieste del ministro furono tre sul... di procedere. Nella prima, adirittura, faceva riferimento, vado a memoria, ma credo di no sbagliare, che faceva riferimento alla querela presentata a giugno '99 dalla mia assistita, signora Mihura, ed altre persone che, appunto, rappresentava la scomparsa e sequestro di numerose persone, tra cui, il marito della signora Mihura. Quindi, c'è proprio il riferimento del ministro a quella querela. Quindi, credo che sia destituita di ogni fondamento l'eccezione proposta.

#### **AVV.PARTE CIVILE GRECO**

AVV. P.C. GREGO - Allora, brevemente, per quanto riguarda la genericità, signor Presidente, (inc.) la decisione della Corte di Cassazione, I sezione penale, la 23181

del 2004. Guardi, su una questione sostanzialmente analoga a quella prospettata e risolta dalla Corte con una motivazione che si attaglia perfettamente al caso di specie. Grazie.

PRESIDENTE - Altre Parti Civili?

### AVV.PARTE CIVILE SPERANZONI

AVV. P.C. SPERANZONI - Avvocato Speranzoni. Presidente, brevemente, ad integrazione. Le richieste ex articolo 8 sono tutte presenti e coprono tutti i capi di imputazione, nello specifico si trovano: la prima è dell'8 luglio '99, busta 11, faldone 2, cartella 1 del fascicolo del Pubblico Ministero. La seconda nel faldone 2, busta 11, cartella 1 ed è del 12 ottobre 2000. Abbiamo, poi, una terza richiesta con risposta del ministro, sempre ex articolo 8, in faldone 1, cartella 2, busta 11, data 14 marzo 2001 e un'ultima, invece, del 2006, in cui rispose l'ex ministro di Grazia e Giustizia Clemente Mastella, in sempre faldone 2, busta 11, cartella 1 del 5 luglio 2006. La Difesa, quindi, ritiene che siano integrate le richieste e le relative risposte, grazie.

PRESIDENTE - Nessun altro vuole intervenire? Ci ritiriamo per deliberare.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio. Rientra la Corte e il Presidente dà lettura dell'ordinanza che viene allegata al verbale di udienza.

### ORDINANZA

*Sull'eccezione di improcedibilità nei confronti degli imputati, in ordine al delitto di sequestro di persona, sentite le parti; rilevato che per alcuni di essi ha fatto seguito alla originaria richiesta del ministro, ai sensi dell'articolo 8 c.p., limitato al delitto di omicidio pluriaggravato. Ulteriore richiesta, per tutti i reati indicati dalla Procura della Repubblica verso il tribunale di Roma, da estendersi di diritto a tutti coloro che hanno commesso i reati, ai sensi degli articoli 123 e 129 codice penale, sulla invocata declaratoria di prescrizione del delitto di sequestro di persona. Ritenuto che la valutazione dell'epoca di cessazione della permanenza è questione di merito valutabile nel corso del dibattimento, rigetta le dette eccezioni e dispone procedersi oltre.*

(Esito: rinvio 12/03/2015 ore 10).

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 85159

Il presente verbale è stato redatto a cura di:

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

L'ausiliario tecnico: VALERIA PIVA

Il redattore: LAURA MAMMANCO

LAURA MAMMANCO

